



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 ex DGSAF

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2024/19

- Regioni e Province Autonome Assessorati alla sanità Servizi veterinari
 - IZZSS
- Associazioni di categoria bovini ovicaprini
 - ANMVI -SIVEMP
- Organizzazioni dei veterinari
 - Ufficio 8 Ex DGSAF
 - Uffici UVAC

Oggetto: Malattia emorragica epizootica (EHD) – Condizioni per l'introduzione dei capi sensibili dalla Francia.

In relazione all'oggetto si informano le SS.LL. che nei giorni scorsi sono state integrate le condizioni sanitarie applicabili agli scambi tra la Francia e l'Italia di bovini, ovini e caprini provenienti dalle zone regolamentate per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica e destinati all'allevamento o all'ingrasso.

Ciò in considerazione della situazione epidemiologica in Francia per quanto riguarda l'EHD e della definizione delle zone regolamentate, e della necessità di mantenere attivi i canali commerciali di animali vivi tra l'Italia e la Francia, nonché nelle more della ulteriore modifica del Regolamento delegato 2020/688 in via di approvazione, in relazione alle condizioni di riduzione del rischio correlato alle movimentazioni animali dai territori interessati dalla malattia, con particolare riferimento alla vaccinazione.

Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto di aver intrapreso una campagna vaccinale per EHDV, e pertanto, in esito ad una serie di incontri tra le autorità sanitarie di Italia e Francia, e sentito il CRN presso l'IZSAM, è stato integrato il protocollo concordato nel 2023 per le introduzioni dei capi sensibili alla malattia dalle zone francesi regolamentate per EHD, includendo i bovini vaccinati.

Ferme restando le condizioni già stabilite, inclusa la disinfezione obbligatoria dei mezzi di trasporto, le movimentazioni di bovini provenienti dai suddetti territori sono consentite anche ai capi vaccinati nei confronti della malattia emorragica epizootica. Gli animali non devono presentare segni clinici al momento della visita effettuata nelle 24 ore precedenti l'invio, e possono essere movimentati non prima di 21 giorni dopo la fine del programma di vaccinazione, che corrisponde all'inizio dell'immunità, oppure con tempi diversi, a seconda della specificità del vaccino sui tempi di inizio dell'immunità.

Nei certificati TRACES, alla casella I.17 "documento di accompagnamento" devono essere riportati ed allegati:

- copia del documento attestante che l'animale è stato vaccinato;

- un attestato a cura del veterinario certificatore che indichi che tali animali provengono dalle zone regolamentate per EHD. Ciò in quanto la menzione del certificato TRACES II.2.5. “Provengono da stabilimenti situati in un'area con un raggio di almeno 150 km attorno a tali stabilimenti, in cui non è stata segnalata alcuna infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia durante i due anni precedenti la partenza” non può essere barrata.

Si coglie infine l'occasione per segnalare che le autorità francesi hanno intrapreso una campagna vaccinale anche nei confronti del BTV3. Pertanto nell'ambito delle condizioni sanitarie per gli animali introdotti dalla Francia, si informa che la movimentazione degli animali sensibili alla BT è consentita anche ai bovini vaccinati per detto sierotipo.

Per completezza di informazioni si riporta di seguito il link del sito web del Ministero dell'Agricoltura francese con informazioni ed aggiornamenti sulla situazione epidemiologica relativa all'EHD: <https://www.gdsfrance.org/carte-des-cas-cliniques-mhe-et-fco-donnees-au-10-11-2023/>.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini*